



Comune di Villasor

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 23-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **ventitre** del mese di **aprile**, alle ore **17:43** in Villasor, nell'aula consiliare presso il Castello Siviller in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Pubblica pubblica con l'intervento dei consiglieri:

Pinna Massimo	P	PUTZOLU GABRIELE	P
ORRU' GIULIANO	P	COCCO EFISIO	P
PISTIS GIULIANO	P	VINCI FRANCESCO	P
TUVERI FAUSTINO	P	PODDA GLORIA	P
POVEROMO PAOLO	P	SERRA SERGIO	P
VALDES STEFANIA	P	AL JAMAL OSAMA	P
ZORCO FRANCESCA	P	MARONGIU ALESSANDRO	A
ATZORI MARIA FLORIANA	P	SANGERMANO CONCETTA	A
PODDA ALICE	P		

Consiglieri presenti n. 15 -assenti n. 2.

Presiede il **SINDACO Pinna Massimo**.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marvaldi Valentina**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Stabilità 2020*), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160** *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della *“IUC”* viene di fatto abolita la componente *“TASI”* (Tributo per i Servizi Indivisibili) **con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina:**

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*

Dato atto che non è stato ancora approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in quanto i termini per la sua approvazione non sono ancora scaduti, il termine ultimo è stato fissato entro il 30 giugno 2020, precisando inoltre che l'eventuale adozione del Regolamento non è obbligatoria per legge;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALiquOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D **l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base **è pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000,

Sentito il Sindaco, il quale spiega che a decorrere da quest'anno la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) è stata abolita e che sostanzialmente la percentuale della componente TASI è ricompresa nella Imposta municipale propria (IMU).

Nessun intervento

Con n. 11 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti, di cui 11 votanti e 4 astenuti (i consiglieri Podda Gloria, Serra Sergio, Al Jamal Osama e Atzori Floriana),

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria ""IMU"" ANNO 2020 :

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota %</u>
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €€200,00) <i>Anno 2019: aliquote IMU 0,40% + TASI 0,10% =0,50%</i>	0,50%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE <i>Anno 2019: aliquote IMU esente e TASI 0,10% = 0,10%</i>	0,10%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (di nuova istituzione 2020) Anno 2020 = AZZERAMENTO ALIQUOTA <i>Anno 2019 : aliquote IMU E TASI esenti</i>	0
TERRENI AGRICOLI <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,70% + TASI esente =0,70%</i>	0,70%
AREE FABBRICABILI <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,76% + TASI 0,10% = 0,86%</i>	0,86%
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota 0,91% che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA ""C"" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</u> <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,76% + TASI 0,15% =0,91%</i>	0,91%
Fabbricati categoria D esclusi D5 e D1 <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,76% + TASI 0,10% = 0,86%</i>	0,86%
Fabbricati categoria D/5 e D1 <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,81% + TASI 0,25% = 1,06%</i>	1,06%

PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,76% + TASI 0,15% = 0,91%</i>	0,91%
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento. <i>Anno 2019 : aliquote IMU 0,76% + TASI 0,15% = 0,91%</i>	0,91%

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;

Con n. 11 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti, di cui 11 votanti e 4 astenuti (i consiglieri Podda Gloria, Serra Sergio, Al Jamal Osama e Atzori Floriana), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 20-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Arisci Sandra

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO
F.to Pinna Massimo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30-04-2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

Villasor, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina

Copia Conforme all'originale.

Villasor, li

Il Funzionario Delegato

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal 30-04-20 al 15-05-20 N° Reg 274

Villasor, li _____

Il Messo Comunale